**PIANO DI VERIFICHE SOSTANZIALI E DI CONTROLLI ANAGRAFICI SULLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DICHIARATO AI FINI ISEE DA PARTE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA**

**PREMESSA**

Con Decreto Legislativo n. 4 del 28 Gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, recante: “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” è stato istituito il Reddito di Cittadinanza.

Tale legge prevede che tra le competenze in capo ai Comuni vi siano i controlli sui requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno che il richiedente il beneficio deve possedere cumulativamente al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza.

In particolare, all’art. 7, comma 15, si stabilisce che i Comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l‘incrocio delle informazione dichiarate ai fini ISEE, con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio.

Al fine di favorire i controlli previsti da suddetta normativa, con Conferenza Stato città e autonomie locale nella seduta del 4 luglio 2019, si stabilisce che i Comuni adottino un apposito “*Piano di verifiche sostanziali e di controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE*”.

Ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” per nucleo familiare si intendono “*i soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo”*.

Ulteriori disposizioni relative alla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE vengono introdotte dall’art. 2 comma 5 della L. 26/2019.

**1. OGGETTO DEI CONTROLLI ANAGRAFICI**

Con il presente Piano vengono individuate le modalità con cui le informazioni dichiarate nell’ISEE dai beneficiari del RDC sulla composizione del nucleo familiare sono incrociate con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali, al fine di verificare la congruità delle stesse e l’eventuale esistenza di omissioni e difformità.

Le verifiche individuate nel presente Piano vengono predisposte dai Responsabili per i controlli anagrafici, individuati dal Coordinatore dei controlli anagrafici.

**2. TERMINI E MODALITA’ DEI CONTROLLI SULLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DICHIARATO AI FINI ISEE**

I Responsabili per i controlli anagrafici accedono attraverso la piattaforma GEPI, istituita ai sensi dell’art. 6 della L. 26/2019, alla lista dei beneficiari del RDC e procedono, attraverso il metodo di campionamento, ad effettuare controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE.

Tali verifiche vengono effettuate con cadenza mensile su una quota non inferiore al 5% delle domande RDC presentate ciascun mese (arrotondando comunque all’unità superiore), comparando le informazioni dichiarate nell’ISEE con quelle presenti in Anagrafe e/o raccolte dai Servizi Sociali dell’ASP “Ambito 9”.

La scelta delle attestazioni ISEE da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:

* con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per richiedere il RDC;
* con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale minima del 5% (es. un’attestazione ISEE ogni n. domande presentate a partire dalla n.)

La comunicazione dell’esito dei controlli anagrafici rispetto all’eventuale incongruenza della composizione del nucleo familiare dichiarata ai fini ISEE è comunicata dal Responsabile dei controlli anagrafici entro 10 giorni dall’accertamento da sanzionare all’INPS per tramite della Piattaforma GEPI e all’Autorità Giudiziaria, nei casi di cui all’art. 7 comma 14 della L. 26/2019.

**3. COLLABORAZIONE TRA UFFICIO ANAGRAFE E SERVIZI SOCIALI**

Una volta individuate le istanze RDC da sottoporre a controllo, secondo le modalità definite al punto 2 del presente Piano, il Responsabile dei controlli anagrafici avrà cura di verificare la composizione familiare dichiarata nell’ISEE con le informazioni disponibili nel sistema anagrafico. Al fine di ultimare il controllo, il Responsabile dei controlli anagrafici contatterà i servizi sociali dell’ASP Ambito 9, nella figura dell’Assistente Sociale impiegato nel RDC, per confrontare i dati anagrafi con le informazioni acquisite dai Servizi Sociali (es. eventuale minore collocato in comunità e non indicato nell’ISEE ma residente nel nucleo anagrafico).

Qualora dal controllo effettuato dal Responsabile dei controlli anagrafici e dall’Assistente Sociale risulti la necessità di approfondire ulteriormente la situazione, si provvederà a convocare il beneficiario del RDC, al fine di acquisire le informazioni mancanti. Nel caso in cui risultino evidenti dichiarazioni mendaci e/o omissioni, il Responsabile dei controlli anagrafici provvederà a comunicare le risultanze delle verifiche condotte all’INPS attraverso la piattaforma digitale GEPI entro dieci giorni lavorativi dall’accertamento stesso.

Oltre a quanto sopra previsto, i controlli verranno effettuati ogni volta che il Responsabile dei controlli anagrafici e/o l’Assistente Sociale che ha in carico il beneficiario RDC (Case Manager) abbiano un fondato dubbio sulle dichiarazioni effettuate. In tale senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergono elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di errori ed omissioni nella dichiarazione.

In particolare, nel caso in cui il Case Manager venga a conoscenza che la composizione del nucleo familiare indicato ai fini ISEE non corrisponde con quella anagrafica, occorrerà provvedere a segnalare la situazione al Responsabile dei controlli anagrafici affinché possa inoltrare apposita comunicazione all’INPS mediante la Piattaforma GEPI.

**4. SANZIONI**

Nel caso di dichiarazioni mendaci all’atto della presentazione della domanda di accesso al beneficio e/o nel periodo di fruizione del medesimo, all’art. 7 della Legge n. 26/2019 sono indicate varie tipologie di sanzioni applicate dall’INPS a seguito dei controlli effettuati dai soggetti competenti (INPS, Comune, CPI, Agenzia delle Entrate, Ispettorato Nazionale del Lavoro), fermo restando le implicazioni relative al DPR 445/2000.

La mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994.

**5. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Piano ha validità fino a tutto il 2020.

Qualsivoglia modifica al presente atto dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.